

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAPPA, DELLA BRIOTTA, GUERRINI GIORGIO, FORTUNA,
BERLINGUER MARIO, MARTUSCELLI**

Presentata l'8 maggio 1964

Modifica delle leggi 17 luglio 1942, n. 907 e 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura è stata presentata il 9 ottobre 1958 dal proponente ed altri colleghi di gruppo la presente proposta di legge che portava il n. 360.

Tale proposta viene ripresentata anche tenendo conto che più volte il relatore sul bilancio della Giustizia ha sollecitato un adeguamento legislativo secondo lo spirito espresso dalla presente iniziativa.

I presentatori confidano che gli onorevoli colleghi abbiano ad approvare la proposta di legge che tende ad un adeguamento in un settore che effettivamente ne ha bisogno.

La modificazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi e della legge doganale, si propone fondamentalmente di coordinare l'applicazione delle due leggi e di determinare con giusta proporzione l'entità delle pene nei reati di contrabbando.

La soppressione degli articoli che prevedono, quanto alla pena, l'equiparazione del tentativo al reato consumato è dettata da un principio di giustizia. Non v'è motivo per contravvenire ai principi fondamentali della giustizia penale già acquisiti nel Codice e consacrati nella Costituzione italiana.

All'azione delittuosa deve seguire una corrispondente proporzionata sanzione.

La sproporzione risulta evidente allorché si stabilisce di punire nella stessa misura colui che tenta di violare la legge e colui che invece la legge ha violato.

L'abrogazione del secondo comma dell'articolo 94 della legge doganale risponde pure ad un criterio di sana applicazione dei principi penali allorché l'onere della prova è sempre demandato alla accusa.

La norma è certamente vessatoria per le popolazioni di confine allorché, per una qualsiasi merce di libero acquisto deve, a norma della legge in atto, esser data dimostrazione di legittima provenienza, anche senza il sospetto del contrabbando, in mancanza della quale, il detentore può essere ritenuto in contrabbando.

La sostituzione dell'articolo 111 della legge doganale si propone di eliminare un inconveniente di notevole portata, che il legislatore sembrava aver voluto eliminare, in effetti non eliminandolo, con la legge 3 gennaio 1951, n. 27. Con tale legge all'articolo 7 si stabilisce che nei casi di recidiva previsti dalla legge sul monopolio sono applicabili le pene dettate dall'articolo 99 del Codice penale.

Ma non si avvide il legislatore che non operando una eguale modificazione dell'articolo 111 della legge doganale, in virtù del

disposto dell'articolo 148, della stessa legge, all'imputato deve essere comminata la pena più grave risultante dalla comparazione delle due pene e che quindi nessuna disposizione più favorevole aveva disposto.

La Suprema Corte, nonostante i tentativi di alcune Corti di merito, ha fissato in modo inequivoco il principio della applicabilità dell'articolo 111 in caso di recidiva. Rimuovere legislativamente tale principio è indispensabile per restare nello spirito e nella volontà del legislatore del 1951.

Corre il caso di colui che è stato condannato ad una piccola multa (ad esempio per l'introduzione di alcuni dadi da brodo) e che incorrendo nuovamente nello stesso reato, in applicazione dell'articolo 148 e quindi dell'articolo 111 della legge doganale deve essere condannato alla pena della reclusione perché recidivo. Non solo, ma nella fattispecie è impossibile la definizione del contesto in via amministrativa, dal che consegue l'inevitabilità di un processo penale, con la conseguente possibile condanna dell'imputato e la di lui censura, ma anche (nel caso di concessione della sospensione condizionale) — vedasi il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1962 n. 191 — della perdita da parte dello Stato dell'importo della multa che il denunciato avrebbe voluto corrispondere e non ha potuto corrispondere.

Le modifiche apportate all'articolo 148 della legge doganale sono più che altro interpretative e destinate a dirimere dissensi e difformità di valutazione per quanto si attiene alla immediata applicazione della stessa disposizione di legge. E questo in conformità alla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Le modificazioni agli articoli 1 e 2 della legge 3 gennaio 1951, n. 27; all'articolo 87 della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 110 e 116 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sono dirette a graduare con un criterio di maggior giustizia le pene, nei casi di contrabbando.

Da notare che sono rimasti inalterati i massimi stabiliti dalle leggi precedenti onde dare al giudice la facoltà di spaziare convenientemente nell'applicazione della pena secondo un criterio più moderno e più aderente alla funzione punitiva e repressiva esercitata dalla legge attraverso l'intelligente opera del giudice.

Sono stati ridotti i minimi, che non sembrano rappresentare una punizione, ma una superpunizione nei confronti del contravventore.

Non si vede ad esempio che differenza possa intercorrere fra il contrabbandiere e l'evasore fiscale quando questi per la legge sulla riforma tributaria, omettendo di presentare la dichiarazione dei redditi è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000, oppure commettendo frode fiscale nella presentazione della dichiarazione dei redditi è punito con la reclusione da 15 giorni a 6 mesi.

Il contrabbandiere che trasporta una briccola di tabacco del peso di 20 chilogrammi è punito con la pena minima di lire 800.000 (in ragione di lire 40.000 al chilogrammo quando trattasi di tabacco estero) e ciò corrisponde in caso di conversione di pena a tre anni di reclusione.

Ma vi è di più.

Lo Stato di fronte alla impossibilità di esazione di multe enormi ed alla palese ingiustizia della conversione è costretto a concedere la grazia della maggior parte della pena (ed i casi sono innumerevoli) mortificando agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e gli stessi giudici obbligati ad applicare sanzioni obiettivamente ingiuste.

Con ciò lo Stato rende a se stesso un cattivo servizio venendo praticamente ad impedire le definizioni in via amministrativa che molte volte il denunciato preferisce al processo ed al quale ricorre nella speranza, quanto meno, di ritardare la condanna, per poi invocare l'ultimo beneficio costituito dalla grazia presidenziale.

Anche le modificazioni degli articoli 87 della legge 17 luglio 1942 e 116 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, si attengono alla quantità della pena, perché la misura di sicurezza patrimoniale della confisca incide inevitabilmente come pena nei confronti del contravventore.

Appare giustissimo che sia ordinata la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti all'imputato quando il quantitativo delle merci supera una certa entità. Questa entità si è ritenuto di fissare in quindici chilogrammi, sia per il tabacco, sia per le merci commestibili estere, perché oltre questa quantità il mezzo di trasporto si appalesa pressoché indispensabile al trasporto.

È da notare che la legge è inesorabile allo stato attuale e che rende obbligatoria la confisca anche per il trasporto di tenui quantità di merci estere, alle volte determinando dei casi paradossali, come quello della condanna alla multa in poche migliaia di lire ed alla confisca di un automezzo del valore di centinaia di migliaia di lire.

Del resto non è sembrato giusto, favorire il contravventore senza un vantaggio per lo Stato, tanto più che in rapporto alle diverse quantità di merci considerate nella fattispecie si è dovuto stabilire un limite di esonero dalla confisca in quindici chilogrammi che rappresenta sempre una certa entità.

Pertanto si è previsto l'esonero dalla confisca a condizione che il denunciato abbia a definire il contesto in via amministrativa. Con questo realizzando un duplice vantaggio per lo Stato, sia sotto il profilo dell'immediato realizzo delle somme corrispondenti alle pene, sia sotto il profilo delle minori spese nell'Amministrazione della Giustizia.

D'altro canto, sempre limitatamente al quantitativo inferiore ai 15 chilogrammi, è parso opportuno richiamare la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 240 del Codice penale secondo la quale il giudice può o meno ordinare la confisca dei mezzi

che servirono a commettere il reato. Ciò perché l'esonero non sia in ogni caso automatico. Il giudice appunto, in relazione alla gravità del fatto, potrà o meno ordinare la confisca.

Il richiamo alla facoltà è peraltro giustificato, ad esempio, nel caso di impossibilità del contravventore a definire il contesto in via amministrativa per mancanza di mezzi.

È infine così garantito allo Stato il pagamento delle multe e delle spese processuali ed a questo fine pare quanto mai opportuna la possibilità di subordinare la restituzione dei mezzi di trasporto all'avvenuto pagamento delle spese di giustizia ed anche delle multe allorché il giudice abbia ritenuto di non dover concedere il beneficio della sospensione condizionale o non abbia potuto concedere tale beneficio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, è costituito dal seguente:

« *Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco.*

« Nei casi di contrabbando di tabacco previsti dagli articoli 64, nn. 3, 5, 65, 66, 67, nn. 1, 68, 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito:

1°) con la multa da lire 10.000 a lire 90.000 per ogni chilogrammo quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;

2°) con la multa da lire 8.000 a lire 80.000 per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.

La multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi 500.

Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.

Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, è sostituito dal seguente:

« *Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco.*

« Nei casi previsti dall'articolo 63, nn. 4 e 6, nella legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito con la multa da lire 5.000 a lire 54.000 per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando ».

ART. 3.

L'articolo 74 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e l'articolo 108 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sono abrogati.

ART. 4.

L'articolo 87 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e l'articolo 12 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, sono sostituiti dal seguente:

« Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o

furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, ad eccezione dei mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato e dei mezzi di trasporto appartenenti al denunciato nel caso di contrabbando di tabacco per un quantitativo inferiore ai 15 chilogrammi, quando questi nei casi consentiti definisca il contesto in via amministrativa.

Qualora il contesto non venga definito in via amministrativa e sempre limitatamente al contrabbando di tabacco inferiore ai 15 chilogrammi, il giudice può ordinare la restituzione dei mezzi di trasporto.

Il giudice, se non ritiene di ordinare la confisca, può subordinare la restituzione al pagamento delle spese di giustizia ed anche della multa.

I mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificialmente modificati per dissimulare la merci, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode ».

ART. 5.

L'articolo 116 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, ad eccezione dei mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato e dei mezzi di trasporto appartenenti al denunciato nel caso di contrabbando di tabacco e di merci commestibili estere per un quantitativo inferiore ai 15 chilogrammi quando lo stesso, nei casi consentiti, definisca il contesto in via amministrativa.

Qualora il contesto non venga definito in via amministrativa e sempre limitatamente al contrabbando di tabacco o di merci commestibili estere inferiore ai 15 chilogrammi, il giudice può ordinare la restituzione dei mezzi di trasporto.

Il giudice se ritiene di non ordinare la confisca può subordinare la restituzione al pagamento delle spese di giustizia ed anche della multa.

I mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificialmente modificati per dissimulare la merce, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 94 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è abrogato.

ART. 7.

L'articolo 110 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dal seguente:

« *Circostanze aggravanti del contrabbando.* — Per i delitti preveduti negli articoli precedenti è punito con la multa non minore di 5 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine dovuti, chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da 1 a 5 anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita ».

ART. 8.

L'articolo 111 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dal seguente:

« La recidiva in contrabbando è regolata dalle norme del Codice penale ».

ART. 9.

L'articolo 148 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dal seguente:

« *Applicabilità delle disposizioni penali doganali ai delitti di contrabbando previsti dalla legge sui monopoli.* — Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto sali e tabacchi di provenienza estera. In tali casi però le pene da applicare sono quelle stabilite dalla legge di monopolio sempreché siano più gravi di quelle stabilite da questa legge. Le pene detentive sole o congiunte a pena

pecuniaria, si considerano più gravi delle pene pecuniarie. La gravità delle pene pecuniarie si desume dalla comparazione delle pene massime edittali stabilite dalla legge doganale e dalla legge di monopolio ».

ART. 10.

Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'imperio delle leggi modificate.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore nel giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.